



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

|                        |                      |                 |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| ALFREDO MARIA LOMBARDI | - Presidente -       | Sent. n. 526    |
| GRAZIA LAPALORCIA      | - Consigliere -      | UP - 10/02/2015 |
| MAURIZIO FUMO          | - Consigliere -      | R.G.N. 21985/14 |
| CARLO ZAZA             | - Consigliere rel. - |                 |
| ROSA PEZZULLO          | - Consigliere -      |                 |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Tettamanti Marco, nato a Como il 23/04/1966

avverso la sentenza del 31/05/2013 della Corte d'Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;  
udito per le parti civili l'avv. Paolo Riva, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso depositando nota spese;  
udito per l'imputato l'avv. Fabio Scudellari, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

## **RITENUTO IN FATTO**

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Como del 25/10/2012, con la quale Marco Tettamanti era ritenuto responsabile del reato continuato di cui agli artt. 348, 582 e 495 cod. pen., commesso nel 2007 esercitando abusivamente in Villa Guardia la professione di medico chirurgo in mancanza della relativa abilitazione professionale, visitando e medicando nel corso di detta attività Stefano Lironi, affetto da una vescica al piede destro, omettendo di prescrivergli la necessaria terapia antibiotica, i dovuti accertamenti diagnostici ed il ricovero ospedaliero in conseguenza dell'evoluzione della malattia e cagionando un processo gangrenoso che esitava nell'amputazione della gamba destra, ed il 21/05/2008 dichiarando falsamente alla polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como di essere in possesso della laurea in medicina e di svolgere la professione di medico; e condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

L'imputato ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del reato di lesioni come doloso anziché colposo; la ravvisabilità del dolo sarebbe stata succintamente motivata in base all'assimilabilità del caso di specie a quello dell'intervento medico nel quale il consenso informato del paziente sia stato ottenuto con l'inganno, nella specie perpetrato tacendo la mancanza del titolo abilitativo, ma l'assenza di un valido consenso informato non comporterebbe una necessaria conclusione in termini di sussistenza del dolo; e nella situazione esaminata non sarebbero state valutate a questi fini le circostanze per le quali nella querela il Lironi riferiva di essersi rivolto al Tettamanti in quanto fiducioso nelle sue cure, già prestate con esito positivo in una precedente occasione, numerosi interventi venivano effettuati con successo su altri pazienti, nessuno dei quali sporgeva querela nei confronti dell'imputato, il perito accertava che l'intervento del Tettamanti nella sua fase iniziale era stato corretto e non era individuabile un interesse personale che avrebbe spinto l'imputato ad agire a scapito dell'integrità fisica del Lironi.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è infondato.

Le censure del ricorrente sono essenzialmente articolate con riguardo al tema dell'esistenza o meno di un valido consenso informato della persona offesa, che nel complesso motivazionale della sentenza impugnata assumeva un rilievo

secondario. La Corte territoriale, riproponendo sinteticamente un'argomentazione più estesamente sviluppata nella sentenza di primo grado, giungeva infatti a confermare quest'ultima principalmente in base alla ravvisabilità, nei confronti dell'imputato, del dolo eventuale con riguardo alla causazione delle lesioni. Ed osservava in questi termini come il Tettamanti avesse agito accettando il rischio dell'evento lesivo; segnatamente intraprendendo l'intervento curativo senza la necessaria preparazione, con ciò prefigurandosi la possibilità, senza essere in grado di escluderla in base alle cognizioni delle quali disponeva, che la semplice medicazione della vescica fosse insufficiente in assenza di più approfonditi accertamenti e di un'adeguata terapia farmacologica, e che la malattia evolvesse fino a rendere necessario il ricovero ospedaliero.

Gli elementi segnalati dal ricorrente, per quanto detto precipuamente riferiti alla tematica del consenso informato, risultano privi di decisività nella diversa prospettiva della sussistenza di un dolo eventuale nei termini appena indicati, e pertanto coerentemente non considerati nella sentenza impugnata. E' invero irrilevante in questa prospettiva l'affidamento dichiarato dal Lironi nelle capacità dell'imputato; ed altrettanto lo è la mancanza di un interesse dell'imputato ad agire in spregio dell'integrità fisica del Lironi. Il successo di interventi realizzati nei confronti di altri pazienti non contrasta con la consapevolezza dell'imputato di potersi trovare nell'impossibilità di gestire situazioni diverse, in mancanza di adeguata preparazione professionale, e con la conseguente accettazione del realizzarsi di tali condizioni; e nessuna contraddittorietà è altresì ravvisabile rispetto all'iniziale correttezza delle cure effettuate dal Tettamanti nel caso in esame, nel momento in cui il ravvisato dolo eventuale ha ad oggetto l'accettazione della possibilità di uno sviluppo infettivo quale quello effettivamente verificatosi, che avrebbe richiesto interventi che l'imputato sapeva essere al di sopra delle proprie possibilità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che avuto riguardo alla dimensione dell'impegno processuale si liquidano in € 3.500 oltre accessori di legge.

**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in complessivi € 3.000, oltre accessori di legge.


Così deciso il 10/02/2015

Il Consigliere estensore

Carlo Jaza



Il Presidente



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

addì 12 MAG 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carmela Lanzuise

